

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

DECRETO LEGGE "CURA ITALIA" - MISURE A FAVORE DI IMPRESSE E FAMIGLIE

(Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18)

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)



E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020, il DL n. 18 del 17 marzo 2020, denominato "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", cosiddetto Decreto Cura Italia, riguardante tutte le novità previste a livello economico in seguito all'emergenza Covid-19.

Si riporta, di seguito, una sintesi delle misure ritenute maggiormente significative, a favore di imprese e famiglie.

TRATTAMENTO ORDINARIO DI CASSA INTEGRAZIONE (art. 19)

I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

L'assegno ordinario è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER LE AZIENDE CHE SI TROVANO IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA (art. 20)

Le aziende che, alla data del 23 febbraio 2020, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinaria già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.

La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (art. 22)

I datori di lavoro del settore privato con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l'attività a seguito dell'emergenza epidemiologica, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale "COVID-19" per la durata massima di 9 settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui sopra, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Sono esclusi dall'applicazione della cassa integrazione in deroga i datori di lavoro domestico.

I trattamenti di cassa integrazione in deroga sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa. Le regioni e le province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa. Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

CONGEDO DI 15 GIORNI O VOUCHER BABY SITTER SETTORE PRIVATO (art. 23)

Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, ovvero senza alcun limite di età nel caso di figli portatori di handicap, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, ovvero senza alcun limite di età nel caso di figli portatori di handicap, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

L'opzione alternativa al congedo straordinario è una sorta di voucher baby sitter del valore di 600 euro, che verranno accreditati sul libretto famiglia. Il bonus di cui al comma 8 è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

LEGGE 104/1992 (art. 24)

Per i mesi di marzo e aprile 2020, chi ha diritto ai permessi concessi dalla Legge 104/1992 per assistere i propri familiari, potrà usufruire di ulteriori 12 giorni, da aggiungere ai 3 giorni già previsti dalla normativa. Per il personale sanitario, il riconoscimento dei giorni aggiuntivi, è subordinato alle esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

CONGEDO O VOUCHER BABY SITTER SETTORE PUBBLICO (art. 25)

A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l'indennità di cui al primo periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici. L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

a 12 anni di età, previsto dall'articolo 23, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

EQUIPARAZIONE A MALATTIA DEL PERIODO DI QUARANTENA (art. 26)

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comportamento.

Sarà cura del medico curante redigere il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Per il settore pubblico l'equiparazione è stata già stabilita dal DL del 9 marzo 2020.

INDENNITA' PROFESSIONISTI E LAVORATORI CO.CO.CO. (art. 27)

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi DL 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

INDENNITA' LAVORATORI AUTONOMI (art. 28)

Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (tra cui rientrano artigiani e commercianti), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi DL 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

INDENNITA' LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI (art. 29)

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa,

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

non possono essere adottati altri provvedimenti concessori. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi DL 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

INDENNITA' LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO (art. 30)

Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi DL 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

SOSPENSIONE PAGAMENTO CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI (art. 37)

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

INDENNITA' LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (art. 38)

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Non hanno diritto all'indennità di cui sopra i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi DL 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

FONDO REDDITO DI ULTIMA ISTANZA (art. 44)

Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.

Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità, nonché la eventuale quota del limite di spesa da

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

SOSPENSIONE TERMINE DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI (art. 46)

Per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospese le procedure di impugnazione dei licenziamenti e contemporaneamente le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Inoltre il datore di lavoro non potrà recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (ad es. il venir meno di esigenze produttive o per ristrutturazione).

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI (art. 49)

Per la durata di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto si applicheranno le seguenti misure:

- la gratuità della garanzia del fondo;
- elevazione dell'importo massimo garantito per la singola impresa nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro;
- la fissazione, per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura, nella misura dell'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento fino ad un importo massimo per singola impresa pari a 1,5 milioni di euro; per gli interventi di riassicurazione, viceversa, una percentuale massima di copertura del 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia;
- l'ammissibilità alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito, pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, per consentire di venire incontro a prevedibili ed immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute affidabili dal sistema bancario;
- eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni finanziarie non perfezionate;
- la possibilità di cumulo della garanzia del fondo con altre forme di garanzia acquisite per operazioni di investimento immobiliare nel settore turistico alberghiero con durata minima di 10 anni ed importo superiore a 500.000 euro;
- la possibilità di istituire sezioni speciali del fondo per sostenere l'accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento;
- la possibilità di elevare la tranche junior coperta dal fondo a fronte di portafogli destinate ad imprese danneggiate dal COVID-19 o operanti in specifici settori/filiere maggiormente danneggiati dall'epidemia;
- la proroga per tre mesi di tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del fondo.

FONDO SOLIDARIETA' MUTUI PRIMA CASA (art. 54)

Privati: I soggetti privati titolari di contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, che hanno subito una riduzione o sospensione dell'orario di lavoro in seguito al Covid-19, potranno richiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto (cd. Fondo solidarietà per i mutui prima casa). Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo solidarietà per i mutui prima casa, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà di sospensione, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

Lavoratori autonomi e liberi professionisti: l'ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui prima casa, per un periodo di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino, ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000, di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus. Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

CESSIONE DI CREDITI DETERIORATI (art. 55)

Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti per oltre 90 giorni dalla data in cui il credito era dovuto, può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

- perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi alla data della cessione;
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.

Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, i componenti di cui sopra possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti.

MISURE FINANZIARIE A SOSTEGNO ALLE PMI (art. 56)

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le piccole e medie imprese, possono avvalersi dietro comunicazione, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, delle seguenti misure di sostegno finanziario:

- **Conferma aperture di credito:** per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- **Proroga prestiti non rateali:** per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- **Sospensione mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale:** per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

La comunicazione da inoltrare alla banca, ovvero agli intermediari finanziari, deve essere corredata della dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

RIMESSIONE DEI TERMINI (art. 60)

L'art. 60 riguarda invece i contribuenti non ricompresi nei due elenchi precedenti (art. 61 e art. 62) per i quali vale la cosiddetta rimessione in termini e fa riferimento ai versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020, che vengono prorogati al 20 marzo 2020.

SOSPENSIONE DELLE SCADENZE FISCALI PER PARTICOLARI CATEGORIE (art. 61)

L'art. 61 prevede l'elenco delle categorie per le quali i versamenti relativi a alle ritenute d'acconto, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, previsti per i mesi di marzo e aprile, compreso il versamento dell'Iva di marzo, sono sospesi a prescindere dal volume di affari, ovvero il settore

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse.

Per tutti i soggetti di cui sopra i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI FISCALI (art. 62, c.1)

Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dall'08 marzo 2020 al 31 maggio 2020, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.

Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 giugno 2020.

Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 (per cui resta confermata ad esempio la scadenza del 31 marzo 2020 per la consegna e la trasmissione delle certificazioni uniche).

SOSPENSIONE DELLE SCADENZE FISCALI PER TITOLARI DI PARTITA IVA CON RICAVI ENTRO I 2 MILIONI DI EURO (art. 62, c.2)

L'art. 62 prevede la sospensione dei versamenti sottoelencati, per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 marzo, da parte di soggetti il cui volume d'affari dell'anno precedente sia stato inferiore a 2 milioni di euro:

- ritenute alla fonte di cui agli art. 23 e 24 del Dpr n. 600/1973, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- Iva;
- Contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

SOSPENSIONE RITENUTE D'ACCONTO PER I PICCOLI PROFESSIONISTI (art. 62, c.7)

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto Irpef, al fine di fornire maggiore liquidità a lavoratori autonomi e professionisti. La condizione essenziale è che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

BONUS PER I LAVORATORI DIPENDENTI (art. 63)

Per i lavoratori dipendenti che possiedono un reddito complessivo annuo non superiore ad euro 40.000,00 spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

I datori di lavoro corrisponderanno il premio nella busta paga di aprile e potranno compensare questo importo con lo stesso meccanismo già previsto per il bonus Renzi, entro il giorno 16 del mese di maggio 2020.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (art. 64)

L'art. 64 prevede un credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.

CREDITO D'IMPOSTA PER AFFITTI PAGATI DA BOTTEGHE E NEGOZI (art. 65)

L'art. 65 riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

Il credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, ossia le attività per le quali non è stata prevista la sospensione. Dal credito di cui sopra sono esclusi i professionisti.

DONAZIONI COVID-19 (art. 66)

La disposizione è prevista per le persone fisiche e per gli enti non commerciali che abbiano effettuato delle erogazioni in denaro e in natura, nell'anno 2020, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le imprese:

- per le persone fisiche è possibile detrarre fino al 30% del reddito delle somme che vengono elargite, entro la soglia dei 30 mila euro;
- per le imprese è previsto un meccanismo di deduzione dal reddito di imprese così come avviene per le erogazioni a favore delle popolazioni colpite dal terremoto.

SOSPENSIONE ACCERTAMENTI E CONTROLLI FISCALI (art. 67)

Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti e degli uffici impositori si applica l'art. 12 D.Lgs. 159/2015, che dispone in caso di eventi eccezionali la proroga dei termini di accertamento di 2 anni. In sostanza, i poteri di controllo e rettifica che scadebbero al 31.12.2020 sono prorogati al 31.1.2022. Tale slittamento sembra interessare anche i periodi pregressi e non ancora decaduti.

SOSPENSIONE TERMINI DI VERSAMENTO CARTELLE DI PAGAMENTO (art. 68)

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate;
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti territoriali.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il 30.06.2020.

Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020:

- la rata della "rottamazione ter" scaduta il 28 febbraio 2020;
- la rata del "saldo e stralcio" in scadenza il 31 marzo.

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Tra le sospensioni non sono compresi gli avvisi bonari dell'Agenzia delle Entrate e le rateizzazioni in corso disposte su avvisi bonari e cartelle esattoriali, le cui rate e scadenze non subiscono alcun rinvio.

PROROGA VERSAMENTI SETTORE DEI GIOCHI (art. 69)

I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 29 maggio 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.

RIMBORSO CONTRATTI DI SOGGIORNO E RISOLUZIONE CONTRATTI ACQUISTO DI BIGLIETTI PER SPETTACOLI, MUSEI E ALTRI LUOGHI DELLA CULTURA (art. 88)

Le disposizioni di cui all'articolo 28 del DL 2 marzo 2020, n. 9, concernenti la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestri stipulati, si applicano anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del DL 23 febbraio 2020 n.6.

A seguito dell'adozione delle misure di sospensione delle attività culturali, di cui all'articolo 2, comma l, lettere b) e d) del DPCM 8 marzo 2020, e a decorrere da tale data, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.

I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Le disposizioni di cui sopra si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal DPCM 8 marzo 2020, ovvero 3 aprile 2020, e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell'articolo 3, comma l, del DL 23 febbraio 2020, n. 6.

PROROGA DELLA VALIDITA' DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO (art. 104)

La validità dei documenti di riconoscimento e di identità, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

PROROGA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PER APPROVAZIONE BILANCIO (art. 106)

L'articolo introduce disposizioni che, tenendo conto delle misure di contenimento imposte a fronte della eccezionale situazione di emergenza conseguente all'epidemia di COVID-19, sono dirette, in particolare, a consentire alle società di convocare l'assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario stabilito dal codice civile, nonché a facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio.

In particolare, in deroga a quanto previsto dall'art. 2364, secondo comma, del codice civile, che impone la convocazione dell'assemblea ordinaria almeno una volta l'anno entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, e dall'art. 2478-bis, del codice civile, che fissa in 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il termine entro il quale il bilancio d'esercizio deve essere presentato ai soci, è consentito a tutte e società di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

MISURE URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO POSTALE (art. 108)

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccogliergli la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda o nel luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.

RINVIO SCADENZE ADEMPIMENTI COMUNICAZIONI SUI RIFIUTI (art. 113)

Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:

- ✓ presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
- ✓ presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
- ✓ presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49;
- ✓ versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

Bitonto, 18 marzo 2020

Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it